

Ordalia

L'ordalia o *iudicium Dei* era una procedura di risoluzione delle controversie utilizzata all'interno di esperienze giuridiche di tipo 'primitivo', caratterizzate dall'assenza di un potere sovrano pubblico capace di sottoporre le parti contendenti o l'imputato di un reato ad un processo finalizzato ad accertare con metodo razionale la *veritas rei*. La convinzione di un intervento diretto della divinità pronta a rivelare, attraverso segni della natura invocati con corrette formule rituali, l'onesto e il colpevole, il sincero e il mentitore, affidava la risoluzione della lite ad una volontà soprannaturale. Il giudizio ordalico si diffuse in Europa dopo la caduta dell'Impero romano per l'utilizzo fattone dalle popolazioni germaniche come forma di contenimento o sostituzione della faida. Secondo il modello di giustizia delle varie stirpi germaniche l'uomo libero, il guerriero, era indipendente dall'autorità di uno stato, non poteva essere sottoposto ad un'indagine giudiziaria né ad un potere repressivo espressione di un'autorità pubblica: non esisteva un organo centrale preposto alla soluzione giuridica delle liti, ma i conflitti dovevano essere risolti privatamente tra le parti in causa e le rispettive famiglie (*sippe*), o attraverso forme di negoziazione e transazione privata che portassero subito ad una composizione economica oppure, in caso di contestazione dell'accusa e mancata ammissione di colpevolezza, attraverso altri mezzi di prova come il giuramento o il giudizio di Dio.

Il duello (considerato almeno in origine forma di ordalia bilaterale), le prove del fuoco e dell'acqua (per es. far passare tra due roghi l'accusato vestito di una camicia imbevuta di cera; immergere la mano o il braccio in una caldaia piena d'acqua bollente o gelida per estrarne uno o più oggetti e verificare poi le ferite; immergere l'accusato in un fiume e riconoscerlo innocente se affondava, colpevole se galleggiava), della bara (porre il presunto uccisore a contatto con il corpo della vittima e verificare in questo strane reazioni), della croce (collocare accusato e accusatore in piedi con le braccia a croce, durante la recita del vangelo, premiando chi resisteva più a lungo), della caldaia pendente (l'accusato era colpevole se, recitando certe preghiere, la caldaia piena d'acqua sospesa sopra di lui iniziava a girare), il *iudicium offae* (era dichiarato innocente chi riusciva a trangugiare una data quantità di pane e formaggio), erano tutti esperimenti probatori che, chiamando in causa l'assistenza della divinità, decidevano l'esito della controversia in modo definitivo, con un rito pubblico e spesso cruento che restituiva al vincitore l'onore leso nei confronti di tutta la comunità. Scopo delle ordalie non era pertanto la ricerca della verità, ma semplicemente la soddisfazione del desiderio di giustizia dell'offeso attraverso un rituale probatorio indiscutibile perché evocativo di un giudizio ultraterreno: l'accusato, se soccombente nella prova, doveva pagare la *compositio* (guidrigildo), se vincitore restava purgato da ogni addebito disonorante. Nel rigoroso rispetto delle formalità, il giudice non aveva nessun potere decisorio nel merito della contesa, ma poteva semplicemente stabilire con una sentenza di prova il ricorso al *iudicium Dei* e controllare poi che ogni formalità fosse rispettata. Solo in rari casi alcune di queste prove (per es. il *iudicium crucis* o il *iudicium caldarii pendentis*) erano utilizzate come mezzi d'inquisizione, non per purgare il singolo accusato o risolvere una lite tra due contendenti, ma per ricercare il colpevole entro una più ampia cerchia di sospetti.

La storiografia prevalente ritiene che le stirpi germaniche praticassero le ordalie già nella fase del paganesimo e che poi, in seguito all'incontro con la cultura romana a cui erano del tutto estranee e con la religione cristiana, ne modificarono gradualmente la forma senza tuttavia mai abbandonarle. Assai diffuse tra i franchi, erano invece scarsamente praticate dai longobardi i quali riservavano le ordalie solo agli schiavi, ad eccezione del duello cui

ricorrevano con maggiore frequenza. Liutprando, sfavorevole alla *monomachia* perché ritenuta spesso causa di ingiustizie, riuscì nei suoi interventi normativi ad attenuarne gli effetti ma non ad abolirla perché, come riferisce nella legge 118, «propter consuetudinem gentis nostrae langobardorum legem ipsam vetare non possumus» («per la consuetudine della nostra stirpe dei Longobardi non possiamo vietare questa legge»). La Chiesa, in particolare, giocò un ruolo decisivo prima per sostituire alle credenze pagane la fede nell'intervento risolutore e giusto dell'unico Dio, poi per contrastare con una fermezza sempre maggiore il ricorso a tale metodo di giudizio. Fino all'VIII secolo la Chiesa non condannò l'ordalia e anzi in alcune occasioni, specie nei sinodi tra VIII e XII secolo, ne stabilì espressamente l'utilizzo per purgare i rei di qualche colpa. Solo nel XIII secolo il giudizio ordalico iniziò a decadere, a causa dell'accresciuto potere dell'autorità imperiale o regia sulle realtà feudali, della riscoperta dei testi giuridici romani e soprattutto del mutato atteggiamento, ora decisamente ostile, delle istituzioni ecclesiastiche. Nel 1215 il IV concilio lateranense, per evitare la legittimazione delle pratiche ordaliche, vietò ai chierici di eseguire riti di benedizione o consacrazione per qualsiasi tipo di prova di purgazione dell'acqua bollente o gelida o del ferro rovente (divieto poi confluito nelle *Decretali, Liber Extra* 3,50,9). Fu poi il concilio di Valladolid del 1322 a colpire con la scomunica *latae sententiae* tutti coloro che prendevano parte all'esecuzione del giudizio di Dio, ritenendo ormai uno spergiuro invocare l'intervento divino a giustificazione dell'esito di tali prove.

Gli statuti comunali ammettevano in frequenti casi il ricorso al duello, che andava assumendo sempre più un carattere cavalleresco, mentre riducevano la possibilità di ricorrere ad altri *iudicia Dei*, specie quelli del ferro infuocato e dell'acqua fredda, solo a casi particolari: per i poveri che non potevano pagare i campioni per il duello, per i servi non ammessi *ad pugnam*, per scelta arbitraria del giudice che preferiva tali prove alla *monomachia*. Le sempre maggiori restrizioni nell'applicazione dell'ordalia erano una conseguenza anche della scarsa fiducia che la scienza giuridica rifiorita nelle università europee nutriva verso tale mezzo probatorio: culturalmente formata nell'*interpretatio* del *corpus* giustiniano, essa elaborò le basi teoriche per la formazione dell'*ordo iudiciarius*, un modello processuale fondato sul logico susseguirsi di passaggi razionali, finalizzato alla dichiarazione di una *veritas* che trovava la base di legittimità giuridica in un *iter* rigorosamente dimostrabile e scandito da una costante valutazione/valutabilità delle prove. Entro questa nuova logica, i *iudicia Dei* furono relegati ad una funzione residuale, fino a perdere il loro carattere originario per trasformarsi, all'interno del nuovo *iudicium*, in un eventuale mezzo di prova al quale il magistrato poteva ricorrere in alternativa ai testimoni o ai *tormenta*. La definitiva scomparsa dell'ordalia va, dunque, posta in relazione con il corrispondente rifiorire della tortura all'interno del processo penale romano-canonico a partire dal Duecento: spesso, infatti, alcune prove bandite come strumenti decisori irrazionali, perché legati ad una indecifrabile resistenza fisica 'soprannaturale' allo scontro con elementi della natura, furono poi utilizzate come tecniche inquisitorie di tortura. Ancora in trattati criminalistici del Cinquecento, la funzione della *purgatio* ordalica (definita *vulgaris* in antitesi a quella *canonica* consistente nel giuramento di un ecclesiastico per discolarsi di un reato di cui era stato accusato dalla pubblica voce) era assimilata, quanto ad effetti probatori, ai *tormenta*. Nei processi per crimini di lesa maestà, per esempio, il duello era ammesso come prova alternativa alla tortura e la sconfitta valeva come confessione presuntiva di colpevolezza. Entro tale quadro di confusione concettuale tra criterio risolutivo di giudizio ed elemento di prova, tra normative ispirate al diritto romano e pratiche consuetudinarie radicate nella mentalità giuridica, l'esito favorevole dell'esperimento ordalico, che prima era una conseguenza diretta e incontestabile del giudizio divino per chi superava indenne la prova,

divenne, in chi sopportava la serie di supplizi sul corpo senza confessare la propria colpevolezza, il presupposto per una sentenza di assoluzione, che traduceva in un atto formale coerente con la mentalità giuridico-razionale del processo l'inspiegabile, 'miracolosa' resistenza dell'imputato alla tortura.

Michele Pifferi
Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara